

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

Art. 531 Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili

La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.

La vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli.

Delle cose indicate nell'[articolo 515](#) il giudice dell'esecuzione può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.